

Vincolo di tutela indiretta e limiti al diritto di proprietà.

Data di pubblicazione: 24/12/2015

L'art. 45 del Codice dei beni culturali e del paesaggio disciplina il vincolo di tutela indiretta, volto a *"prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo l'integrità dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro"*. L'imposizione del vincolo indiretto, infatti, si basa sull'esigenza che il bene oggetto del vincolo diretto sia valorizzato, per il tramite delle aree oggetto del vincolo indiretto, nella sua complessiva prospettiva e cornice ambientale.

Il TAR Veneto, sez. II, con sentenza 10 novembre 2015, n. 1175, evidenzia che la dichiarazione del valore storico, artistico o etnoantropologico di un bene presuppone un giudizio di discrezionalità tecnica non sindacabile in sede di giudizio di legittimità, se non per vizi di eccesso di potere per errore nei presupposti o per manifesta illogicità.

Nel caso sottoposto all'esame del TAR, le motivazioni contenute nel provvedimento di apposizione del vincolo indiretto sono state ritenute *"espressive di un'istruttoria piena ed adeguata (svolta anche nel contraddittorio con i privati e con il Comune), ed unitamente alla considerazione dell'intervenuto mutamento della disciplina urbanistica del territorio rispetto a quella esistente nel 1981, permettono d'individuare lo specifico interesse pubblico perseguito nel caso concreto dall'amministrazione, volto alla tutela della prospettiva e del decoro della Villa, che può essere assicurata solo attraverso l'integrale conservazione del paesaggio agrario di riferimento (comprensivo dell'area di proprietà dei ricorrenti), e quindi, di ritenere legittimo l'esercizio del potere di discrezionalità tecnica..."*. In particolare i giudici osservano, in relazione al contemperamento delle contrapposte esigenze di tutela del valore storico-artistico della Villa e della proprietà privata su cui va a gravare il vincolo indiretto, che *"il diritto di proprietà, rispetto al potere d'imposizione del vincolo indiretto, è intrinsecamente limitato e dunque esterno all'esercizio del potere tanto da non essere indennizzabile; così come l'interesse all'edificazione di cui erano portatori i ricorrenti, non può assumere posizione limitativa dell'apprezzamento tecnico della tutela dei beni culturali che – per costante insegnamento della giurisprudenza costituzionale - è prevalente già per i beni paesaggistici e dunque lo è a fortiori per i beni culturali, come qui; ed è tale da precedere e comunque porre limite alla tutela di altri interessi pubblici in materia di governo del territorio (cfr. Cons. St., n. 3893/2012)"*.

In tema di beni culturali, dunque, *"l'apprezzamento tecnico della Soprintendenza è esclusivo e completo, non trattandosi di un vincolo da cogestire, né geneticamente, né funzionalmente,*

appartenendo la funzione di tutela dei beni culturali, in via esclusiva allo Stato, secondo il dettato dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.”.